



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

ORDINANZA Sindaco

Registro Generale N. 48 DEL 29-09-2020

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO AL COVID 19. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FINO AL 15 OTTOBRE 2020

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 30.01.2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successivo provvedimento dell'11 marzo 2020 la medesima Autorità ha classificato il COVID 19 quale Pandemia, in considerazione dei rilevanti livelli di diffusione a livello globale;
- con D.L. n.19 del 25 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha approvato " *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Visto:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato " *lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.2.2020 " *sulle misure per la prevenzione epidemiologica da Covid-2019*";
- il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020;
- Il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020.

Considerato che: in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell'Interno ha chiarito che " *nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale*;

Rilevato che il citato DPCM del 7 agosto espressamente prevede che " *ai fini del contenimento della diffusione del COVID 19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza* ";

Considerato che la ripresa dei contagi sul territorio nazionale sta riprendendo con aumenti giornalieri significativi;

Ritenuto necessario, temporaneamente, estendere, senza distinzione di orario, l'obbligo di utilizzo del Dispositivo di Protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fino alla data del 15 ottobre 2020 ;

Ritenuto necessario adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi;

Visti:

- l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della

Sanità pubblica;

- l' art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale: “ *in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....*”

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;

ORDINA

- 1. L'obbligo a chiunque di indossare correttamente, fino alla data del 15 ottobre 2020, il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina;**
- 2. Al mancato rispetto della presente Ordinanza verrà applicata, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/00, combinato disposto con l'art.16 della legge 689/81 così come modificato dall'art. 6 bis della legge 125/08, una sanzione amministrativa di euro 100,00.**

AVVERTE CHE:

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni od al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Stazione Carabinieri di San Giovanni Incarico e le altre forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricati all'osservanza ed esecuzione del presente provvedimento da parte dell'interessato, salvo a far ricorso alle misure previste dalla legge in caso di trasgressione.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Frosinone, alla Questura di Frosinone, alla Stazione dei Carabinieri di San Giovanni Incarico, al Comando di Polizia Locale del Comune di San Giovanni Incarico

Dispone, inoltre, che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente.

IL Sindaco
F.to Ing. Fallone Paolo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.